Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, il cui grado minimo è stabilito da specifiche norme legislative.

Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.  
  
Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all'INPS unicamente TRAMITE INTERNET.

**CHI E' CONSIDERATO INVALIDO CIVILE?**

Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’ attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Chi è considerato INVALIDO CIVILE?

Il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che abbia menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3.

Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età

Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Sono considerati invalidi civili anche i [**CIECHI CIVILI**](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/5120-cecita-civile) e i [**SORDOMUTI**](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/5121-sordomutismo-civile).

**OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE**

Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate **all’INPS**, unitamente alla certificazione medica, **UNICAMENTE TRAMITE INTERNET**.  
  
Chi intende presentare domanda per il riconoscimento di una infermità invalidante deve:  
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante  
2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), domanda di riconoscimento dei benefici.  
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.

**LA CERTIFICAZIONE MEDICA**Il medico certificatore per essere **abilitato** deve aver fatto **richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN** che permette la trasmissione della certificazione medica online.  
L’elenco dei medici certificatori accreditati, sarà pubblicato sul sito web dell’INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)). Il medico compilerà il certificato sulla base del modello messo a disposizione sullo stesso sito.  
Una volta completata l’acquisizione online del certificato, **il medico deve consegnare al richiedente:**- l’attestato di trasmissione che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda.  
- La copia originale firmata del certificato  
- L’eventuale certificato di in trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare  
  
NB: Il certificato ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda).

**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS**La domanda può essere presentata dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS e/0 da soggetti autorizzati oppure dagli enti di Patronato e le Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

**Come si richiede il PIN?**  
Telefonando al Contact Center INPS (803164) o attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) accedendo alla sezione Servizi online. Inserendo in Internet i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN, mentre le seconda parte del codice sarà recapitata presso la propria abitazione tramite la posta ordinaria.

Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario **compilarla in OGNI sua parte**, ed è sempre necessario, durante la procedura, **inserire il numero del certificato rilasciato da medico**, già registrato online.  
Nella domanda sarà possibile indicare il recapito presso il quale ricevere comunicazioni e il proprio indirizzo di posta elettronica. In caso di ricovero è possibile segnalare un recapito temporaneo per ottenere l’assegnazione della visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.  
Sarà possibile segnalare eventuali giornate di non disponibilità alla convocazione a visita, nel caso in cui si debbano effettuare particolari terapie.

Al termine della trasmissione della domanda la procedura fornirà **una ricevuta che può essere stampata**, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.  
All’atto di trasmissione l’INPS rilascerà LA DATA DI INVITO A VISITA PRESSO LA ASL, qualora non sia possibile fissarla automaticamente la prenotazione verrà comunicata in seguito, a mezzo raccomandata e posta elettronica (se indicata).

**Per chi chiede la visita domiciliare** il medico certificatore dovrà compilare ed inviare (sempre per via telematica) il certificato di in trasportabilità almeno 5 giorni prima della data fissata per la visita.

Nel caso in cui l’INPS non disponga dei dati anagrafici del cittadino sarà necessario che il richiedente si rechi direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

**LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ALS**Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.  
Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di **due assenze consecutive saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda**, con perdita di efficacia della stessa.

La Commissione dell’Azieda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, riportando l’0esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

**IL VERBALE**Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato.  
Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici.  
(Nel caso in cui il parere della Commissione non sia unanime l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che verranno esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure provvedere a una nuova visita nei successivi 20 giorni. La visita in questo caso verrà effettuata anche con la presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e , nel caso di valutazione dell’hanicap, da un operatore sociale)

Concluso l’iter sanitario l’Amministrazione titolare del potere concessorio verificherà i requisiti amministrativi ed invierà al domicilio dell’interessato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.  
**Per informazioni potete chiamare il Contact Center INPS al numero 803164**.  
  
**LA DURATA DEL PROCEDIMENTO**  
Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni.

**FARE UN RICORSO**

Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Per avviare e gestire un ricorso vi consigliamo di appoggiarvi a un Patronato Sindacale.  
Se il ricordo viene accettato e sono riconosciute dell provvidenze economiche sarà necessario consegnare una copia autentica della sentenza alla prefettura. Saranno riconosciuti anche gli arretrati, a partire dalla data di presentazione della domanda.

**LE PERCENTUALI DI INVALIDITA'**

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità:

**Meno di 33% : NON INVALIDO**

* **Da 34%**Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità
* **DA 46%**  
  Collocamento mirato
* **Da 51%**  
  congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL
* **Da 67%**esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000
* **Da 75%**  [ASSEGNO MENSILE](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/21366-pensione-di-invalidita-civile), concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.
* **100%**Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. [PENSIONE DI INABILITA'](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/21368-pensione-di-inabilita) per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.
* **100% più indennità di accompagnamento**Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.  
  Oltre ai benefici del punto precedente: [INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/21301-indennita-di-accompagnamento-e-invalidita-civile) indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.

**SOGGETTI MINORI DI ETA'  
DALLA NASCITA FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI**

**Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:**

* Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Indennità di frequenza.
* Ipoacusia (sordità) con perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore (calcolata alla frequenza di 500 - 1000 - 2000 Hz)  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Indennità di frequenza.
* Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Indennità di frequenza.  
  Concessione dell'indennità di accompagnamento in caso di necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana o per incapacità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

**SOGGETTI IN ETA' NON PIU' LAVORATIVA  
DAI 65 ANNI IN POI**

Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che comportino una delle seguenti condizioni:

* Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età da 34% a 99%  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.

* Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con 100% di invalidità  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  " Necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti quotidiano della vita (non autosufficienti) e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Indennità di frequenza.  
  Concessione dell'indennità di accompagnamento.

**CECITA' CIVILE**

Il requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).  
I deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in solo occhio, sono di competenza dell'invalidità civile

La cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile.

* **Cecità assoluta**  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni.  
  Concessione dell'indennità di accompagnamento in ogni età  
  Concessione dell'indennità speciale.
* **Cecità parziale**  
  Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Concessione pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni.  
  Concessione dell'indennità speciale.
* **SORDOMUTISMO CIVILE**
* Il requisito minimo è essere minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro e di servizio (art. 1, Legge 381/1970)
* **Benefici**Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.  
  Esenzione del pagamento del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.  
  Concessione pensione nella fascia di età fra i 18 e i 65 anni.  
  Concessione dell'indennità di comunicazione

**L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP**

**L'articolo 3, comm 1 della Legge 104/92** definisce come "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

* **Persona riconosciuta handicappata, con invalidità civile superiore al 67% o con invalidità inscritta alla I, II o III tabella A della Legge 648/50, assunta in enti pubblici**Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza se è stata fatta domanda di trasferimento (art. 21 Legge 104/92)
* **Persona riconosciuta handicappata, che deve sostenere esami pubblici o di abilitazione alle professioni**Diritto agli ausili necessari per sostenere le prove, nonché alla disponibilità di tempi aggiuntivi a quelli stabiliti (art. 20 Legge 104/92)
* **Persona riconosciuta handicappata per ridotte capacità motorie permanenti o affetta da pluriamputazioni; persona riconosciuta handicappata per handicap psichico o mentale con idennità di accompagnamento come invalido civile**  
  Può usufruire dell'acquisto di veicoli ad I.V.A. agevolata (4% anziché 20%) e può essere esente dal pagamento delle tasse automobilistiche (art. 8 della Legge 449/97 e art. 30 comma 7 della Legge 328/2000)
* **Persona riconosciuta handicappata con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che limitano l'autosufficienza e l'integrazione**  
  Può usufruire dell'I.V.A. agevolata per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati, preposti alla riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura (art. 3 del DM 14/3/1998)

**L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE**

E' riconosciuta "grave" la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all'età, "in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione"

Ecco i benefici per le diverse condizione riconosciute:

* **Persona riconosciuta handicappata in situazione grave in caso di minore**  
  La lavoratrice madre o, in alternativa, padre, anche adottivi, possono ottenere un prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro (art. 7 della Legge 1204/71).   
  Oppure, in alternativa, due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del minore (art. 33, comma 1, della Legge 104/92).  
  Chiunque assista un bambino di età non inferiore a tre anni può usufruire delle seguenti agevolazioni: tre giorni di permesso mensile purché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno; diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta (art. 33 della Legge 104/92)
* **In caso di maggiore età**  
  Diritto di sciegliere la sede di lavoro più vicina; impossibilità al trasferimento senza il suo consenso in sede di lavoro diversa da quella già coperta; deduzione dal reddito complessivo delle spese mediche e di assistenza specifica, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5% o 10% del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire.
* La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
* Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, e il limite reddituale previsto per il 2010 è di Euro 15.154, 24. (Per approfondire [clicca qui](http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Previdenza_e_Assistenza_economica/Invalidita_civile__Provvidenze_economiche/info-1189236475.html)). Tale pensione non è soggetta ad IRPEF.  
    
  La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
* La pensione di inabilità è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la patente di guida.  
    
  Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in assegno sociale.
* 
* L'assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E' stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.  
  Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in **rate mensili**.  
    
  **Le condizioni per ottenere questa pensione sono:**  
    
  PERCENTUALE INVALIDITA' CIVILE: **74%**
* ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni
* CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
* REDDITO: disporre di un reddito annuno personale non superiore a Euro 15.154, 24. (Per approfondire   
    
  SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
* **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**
* L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un **sostegno economico statale pagato dall’Inps**, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.  
    
  Tale provvidenza ha la natura giuridica di **contributo forfettario** per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.  
  L’indennità di accompagnamento **è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione**, **indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare**. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  
    
  L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2009 l'importo era di 472,00 euro per 12 mensilità.  
    
  L’assegno di accompagnamento **si ottiene presentano la domanda per l’**[**accertamento dell’invalidità**](http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile/20547-riconoscimento-dellinvalidita-civile)alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito  "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".   
    
  Per avere diritto a questa i**ndennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare**, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso diricovero a pagamento in strutture residenziali.
* **La sussistenza dei requisiti**, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento **deve essere auto-dichiarata ogni anno**, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.  
    
  **L'indennità di accompagnamento spetta anche**  
  •    ai ciechi assoluti.   
  •    alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)  
  •    ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003)  
  •    alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dallasindrome di Down  
  •    alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
* •   a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).
* Al compimento del 65° anno di età cessa l'erogazione della pensione di invalidità civile o dell'assegno mensile, in sostituzione è concesso l'assegno sociale.
* L'assegno sociale è destinato agli invalidi civili titolari di assegno mensile, ai titolari di pensione di invalidità totale e ai sordomuti titolari di pensione non reversibile: questi soggetti acquisiscono automaticamente il diritto all'assegno sociale erogato dall'INPS.  
   **INVALIDITA' RICONOSCIUTA PRIMA DEI 65 ANNI:**
* Come detto l'assegno sociale spetta automaticamente a chi è già stato riconosciuto invalido civile. Per la determinazione dei limiti di freddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispoettivi trattamenti di invalidità di cui godevano, e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione delle prestazioni per invalidità civile.  
    
  Il reddito da dichiarare in caso di trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche concesse per invalidità civile sarà solo quello del richiedente, solo quello percepito nell'anno precedente, solo quello assoggettabile a IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti da imposte (pensioni di guerra etc) e la pensione di reversibilità è compresa nel computo dei redditi.  
    
  **INVALIDITA' RICONOSCIUTA DOPO I 65 ANNI**Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra 65 enni, con gli stessi limiti reddituali previsti per l'assegno sociale o la pensione sociale, e verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge.
* **COSA NON SI TRASFORMA IN ASSEGNO SOCIALE**  
  L'indennità di accompagnamento, la pensione dei ciechi assoluti e dei ciechi parziali, l'indennità speciale dei ciechi parziali.  
    
  **L'assegno sociele è incompatibile con le rendite o pensioni di invalidità a carico di qualsiasi ente (Stato, INPS, INAIL, Casse Professionali). In tal caso c'è la facoltà di iscegliere il trattamento più favorevole.**
* L'indennità di frequenza è stata istituita con la Legge 11 ottobre 1990, n. 289 per fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap. Questo beneficio economico viene concesso in periodi in cui la famiglia sistenga spese legate alla frequenza di una scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.  
    
  Gli interessati devono trovarsi in "stato di bisogno economico", cioò dimostrare di apere un reddito inferiore a 4.408 euro (per il 2010) annui.  
  la misura dell'indennità di frequesta è stata uniformata a quella dell'assegno mendile di assistenza che spetta agli invalidi civili parziali, non è prevista la 23° mensilità.
* L'indennità di frequenza è concessa solo ai minori di anni 18.  In sede di visita medica presso la commissione medica dell'ASL, deve essere stata riconosciuta una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.   
  E’ riconosciuta anche ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, e che, per la loro minorazione, devono far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.   
    
   **FREQUENZA**  
  La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili, frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine o grado, a partire dall’asilo nido, quindi anche da 0 a 3 anni e  
  frequenza di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.  
    
    
  L’indennità mensile di frequenza **non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato**, purché il ricovero sia di carattere continuativo e abba una significativa durata.   
  Decorrenza della prestazione:
* Per quel che riguarda la decorrenza dei periodi di frequenza, l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 precisa che:   
  "La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza".   
   **Durata**  
  L’indennità sarà pertanto corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza, che va comunicata all’inizio di ogni anno scolastico o di ogni periodo di riabilitazione all’ASL di appartenenza, con certificato di frequenza di un centro ambulatoriale pubblico o privato in convenzione, nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico oppure il certificato di frequenza scolastica pubblica o privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna. E' valido anche il,certificato di frequenza ai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale, con specificato il periodo e la durata del corso.  
    
   **Revoca**  
  Qualora dagli accertamenti risulti che la di frequenza ai corsi o durata del trattamento terapeutico o riabilitativo non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato.   
  La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.   
  Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
* **PENSIONE PER I SORDOMUTI**
* 
* Spetta alla persona sordomuta, in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva e che non sia di natura psichica, dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.  
    
  Per ottenerla è necessario avere un età tra i 18 e i 65 annim essere stato riconosciuto sordomuto, essere cittadino italiano (o titolare di carta di soggiorno) e avere un reddito non superiore a 15.154 euro annui.  
    
  La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.
* Dopo i 65 anni si trasforma in pensione sociale.
* **INDENNITA' DI COMUNICAZIONE**
* 
* Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L 508/88 e della L 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipocausia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipocausia è pari o maggiore a 75 decibel.
* Non sono previsti requisiti d'età (a parte la distinzione sopracitata), è sufficiente essere cittadini italiani o titolari di carta di soggiorno.
* Non sono previsti limiti reddituali, ma è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.
* **PENSIONE PER I CIECHI**
* 
* **PENSIONE PER I CIECHI ASSOLUTI**  
    
  Secondo l'articolo 8 della L. 66/62 spetta ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti, in stato di bisogno economico. Ai ciechi minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento.  
    
  Per ottenere la pensione è necessaria quindi la maggiore età, la cittadinanza italiana (o la carta di soggiorno), il reddito personale annuo non superiore a 15.154,24 euro annui (cifra aggiornata al 2010).  
    
  **PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI**Secondo la medesima legge la pensione per i ciechi parziali spetta coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico.  
    
  Non sono previsti requisiti d'età, è sufficiente essere cittadini italiani (o stranieri con permesso di soggiorno) e possere un reddito personale annuo non superiore a 15.154,24.  
    
  E' incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro e di guerra.